Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 1° febbraio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 1º FEBBRAIO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Città di Tortona:** Elenco delle obbligazioni del Prestito civico sorteggiate nella 15ª estrazione del 4 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Cannobio:** Obbligazioni sorteggiate l'8 dicembre 1946. — **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Mantova:** Obbligazioni del Prestito civico 1888 sorteggiate il 1º ottobre 1946. — **Società anonima « Dr. A. Wander S. A. » in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1946. — **Società per azioni Ferrovia Mantova-Cremona, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« A.R.A. » Anonima Risorgimento Agricolo, in Gruppo (Carpi):** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1946. — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 13ª estrazione dell'11 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1946. — **Società per azioni Verbano per la trazione elettrica, in Verbania Pallanza:** Elenco delle obbligazioni 5 % serie B sorteggiate il 14 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 25ª estrazione del 15 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima tranvie sorrentine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1º dicembre 1946. — **Azienda autonoma soggiorno e turismo Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1946. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1946. — **Società anonima per le ferrovie Alta Valtellina, in Milano:** Elenco dei titoli sorteggiati il 20 dicembre 1946 e di quelli estratti precedentemente e non ancora presentati per il rimborso. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 1º luglio 1946. — Obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1946. — **Fonderia Lonatese Oreste Bragonzi e C. (FLOB) in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1946. — **Città di Domodossola:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 608.

Termine per la costituzione provvisoria dei Consigli tributari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 31 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non siano istituiti i Consigli tributari di nomina elettiva, è facoltà del Ministro per le finanze di costituirli, sentiti i Consigli comunali e le organizzazioni sindacali ».

Art. 2.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze delle somme occorrenti per le elezioni ed il funzionamento dei Consigli e dei Comitati tributari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 609.

Convenzione con il Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 536, che approvava la convenzione 28 dicembre 1939, con la quale veniva affidato, per un biennio dal 1° gennaio 1940, il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio al Banco di Santo Spirito;

Visto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 317, col quale veniva approvata la convenzione 28 dicembre 1941 che rinnovava, con modificazioni, per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943, la convenzione 28 dicembre 1939 precitata;

Considerato che la convenzione 28 dicembre 1941 col Banco di Santo Spirito è stata tacitamente prorogata per un biennio fino al 31 dicembre 1945 e che il Banco di Santo Spirito ne ha chiesto l'ulteriore rinnovazione per un altro biennio;

Considerato che il servizio in parola ha proceduto e procede con ogni regolarità ed esattezza e che è opportuno e conveniente per l'Amministrazione consentire la chiesta rinnovazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze, con il Presidente del Banco di Santo Spirito, con la quale si rinnova, con modificazioni, per un biennio dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 la convenzione 28 dicembre 1941 approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 317, per il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 121. — FRASCA

Proroga della convenzione col Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro dott. Mauro Scoccimarro ed il Banco di Santo Spirito con sede in Roma, rappresentato dal suo Presidente marchese G. Battista Sacchetti si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Santo Spirito di Roma in data 28 dicembre 1939, approvata col regio decreto 16 maggio 1940, n. 536, col quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio, rinnovata con modificazioni per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943 con convenzione del 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 317 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Santo Spirito di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 3.

Il Banco di Santo Spirito accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Santo Spirito continuerà a mantenere in Roma, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 130 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto giusta ministeriale 10 settembre 1945, n. 149377, come risulta da apposito dettagliato elenco già firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Il detto Magazzino è stato dotato altresì di una scorta di contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale » per l'importo di 15 milioni, come risulta da apposito dettagliato elenco o dalle note di consegna firmati dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare delle dette scorte potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati e dei predetti contrassegni effettuate dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Santo Spirito assume in deposito le dotazioni di valori bollati e di contrassegni di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirle integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato o di contrassegno.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Santo Spirito a disporre, sulle dette dotazioni, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati e di contrassegni non superiore ai 9/10 delle dotazioni stabilite col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tener ferma costantemente nel Magazzino compartimentale, come scorta almeno un decimo dei valori bollati e dei contrassegni costituenti le predette dotazioni.

Di tale quantitativo di valori e di contrassegni il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga ad effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 19 ed il 25 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuate nei capoluoghi delle provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Per quanto riguarda il versamento delle riscossioni effettuate presso le altre dipendenze i termini di cui sopra sono stabiliti rispettivamente nei giorni 8 e 23 di ogni mese.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria di Roma.

All'ordinazione dev'essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, il Banco di Santo Spirito si obbliga a trasmettere, entro il 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, due prospetti indicanti ciascuno globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti distintamente nei capoluoghi delle accennate provincie e nelle altre dipendenze, rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma terzo.

Il ricavato dello smercio dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » dovrà affluire direttamente all'Amministrazione del fondo stesso mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/9400.

Pertanto le relative contabilità dovranno tenersi separate ed il prelevamento dei contrassegni presso il Deposito generale dei valori bollati di Roma verrà effettuato previa esibizione delle ricevute di versamento delle somme ricavate sul conto corrente anzidetto.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale di Roma delle dotazioni di valori di cui sopra all'art. 4, come pure la spesa relativa al trasporto dei valori bollati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma al detto Magazzino compartimentale ad ogni ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Banco di Santo Spirito.

Sono del pari a carico del Banco di Santo Spirito le spese di gestione del Magazzino compartimentale comprese quelle per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal Magazzino centrale compartimentale.

Art. 10.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, subagenzie), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Banco deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati e dei contrassegni, prelevati annualmente dal Banco di Santo Spirito contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete al Banco la seguente provvigione:

del 2,50 % fino ad un importo di 100 milioni;

del 2 % sull'importo eccedente i 100 e non i 200 milioni;

dell'1,50 % sull'importo eccedente i 200 e non i 300 milioni;

dell'1 % sull'importo eccedente i 300 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Santo Spirito ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati e dei contrassegni oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione al 1° gennaio 1946 comprendente le retribuzioni erogate di fatto al personale del Banco effettivamente impiegato nel servizio, al costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare è consentita tanto a favore del Banco quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo effettivo calcolato all'inizio di ciascun anno, nonchè all'importo totale delle vendite effettuate dal Banco durante lo stesso periodo rispetto all'importo delle vendite effettuate nell'anno precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche della tariffa del bollo.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai commi precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili del Banco e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 %.

Art. 13.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che il Banco di Santo Spirito deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Santo Spirito dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Roma ad emettere, entro i primi 5 giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Santo Spirito è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Per quanto riguarda i contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale » il Banco di Santo Spirito tratterrà all'atto del versamento del ricavato delle vendite, sul conto corrente postale 1/9400 oltre l'aggio corrisposto ai distributori secondari anche un anticipo sulla provvigione ad esso spettante nella misura di L. 1,50 % tenendo conto che agli effetti della determinazione della provvigione spettante al Banco sulle vendite dei contrassegni, l'ammontare di tali vendite va contabilizzato ogni anno col totale delle vendite dei valori bollati.

Art. 14.

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e bollo e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro della giacenza delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale, sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

Il Banco di Santo Spirito, a garantire l'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione si obbliga di effettuare entro il mese di febbraio 1947, un deposito cauzionale di L. 10 milioni (valore nominale) in buoni del tesoro a sè intestati, con annotazione di vincolo in favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1946 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplicee esemplare come pure l'elenco indicato nel precedente art. 10, sono esenti da ogni tassa ed imposta di bollo e registro.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Presidente
del Banco di Santo Spirit
G. B. SACCHETTI

ALLEGATO A
(art. 10 della Convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali il Banco di Santo Spirito si obbliga di provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Roma	Roma	Corso Umberto I, 1
2	Id.	Id.	Via Banco di S. Spirito, 31, agenzia di città
3	Id.	Id.	Via Casilina, 525-527, agenzia di città
4	Id.	Id.	Piazzale Appio, 3, agenzia di città
5	Id.	Id.	Via Cavour, 5, agenzia di città
6	Id.	Id.	Via Ottaviano, 86, agenzia di città
7	Id.	Id.	Piazza Buonos Ayres, 15, agenzia di città
8	Id.	Id.	Piazza Tiburtina, 12, agenzia di città
9	Id.	Id.	Piazza Mazzini, 225, agenzia di città
10	Id.	Id.	Piazza del Gesù, 46, agenzia di città
11	Id.	Id.	Ostia, via della Marina, agenzia di città
12	Id.	Id.	Via Flaminia, 413-B, agenzia di città
13	Id.	Id.	Viale Africa, agenzia di città
14	Id.	Id.	Via Fornaci, 2, 4, 6, agenzia di città
15	Albano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
16	Anzio	Id.	Id.
17	Bracciano	Id.	Id.
18	Campagnano	Id.	Id.
19	Castelgandolfo	Id.	Id.
20	Cave	Id.	Id.
21	Cerveteri	Id.	Id.
22	Cisterna	Id.	Id.
23	Civitavecchia	Id.	Id.
24	Colleferro	Id.	Id.
25	Cori	Id.	Id.
26	Frascati	Id.	Id.
27	Genazzano	Roma	Banco di Santo Spirito, filiale
28	Genzano	Id.	Id.
29	Manziana	Id.	Id.
30	Marino	Id.	Banca di Marino, Marino, Corrispondente
31	Montalto di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
32	Montecompatri	Id.	Id.
33	Monterotondo	Id.	Id.
34	Morlupo	Id.	Id.
35	Nazzano	Id.	Id.
36	Nettuno	Id.	Id.
37	Olevano Romano	Id.	Id.
38	Oriolo Romano	Id	Id.
39	Palestrina	Id.	Id.
40	Palombara Sabina	Id.	Id.
41	Rignano Flaminio	Id.	Id.
42	Santa Marinella	Id.	Id.
43	San Vito Romano	Id.	Id.
44	Segni	Id.	Id.
45	Subiaco	Id.	Id.
46	Tarquinia	Id.	Id.
47	Tivoli	Id.	Id.
48	Tolfa	Id.	Id.
49	Valmontone	Id.	Id.
50	Velletri	Id.	Id.
51	Alatri	Frosinone	Id.
52	Anagni	Id.	Id.
53	Arce	Id.	Id.
54	Arpino	Id.	Id.
55	Atina	Id.	Banco di Napoli, corrispondente
56	Cassino	Id.	Esattoria consorziale, corrispondente
57	Ceccano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
58	Ceprano	Id.	Id.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
59	Ferentino	Frosinone	Banco di Santo Spirito, filiale
60	Fiuggi	Id.	Id.
61	Frosinone	Id.	Id.
62	Frosinone Scalo .	Id.	Id.
63	Paliano	Id.	Id.
64	Pontecorvo . .	Id.	Id.
65	Roccasecca . . .	Id.	Id.
66	Sora	Id.	Id.
67	Supino	Id.	Id.
68	Veroli	Id.	Id.
69	Fondi	Latina	Esattoria consorziale, corrispondente
70	Formia	Id.	Banco di Roma, corrispondente
71	Latina	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
72	Minturno	Id.	Banco di Napoli, corrispondente.
73	Ponza	Id.	Ufficio del Registro, corrispondente
74	Priverno	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
75	Sezze	Id.	Id.
76	Terracina . . .	Id.	Id.
77	Amatrice	Rieti	Banca di Amatrice, corrispondente
78	Borbona	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
79	Borgocollefegato .	Id.	Massimetti Pasquale, corrispondente
80	Cittaducale . . .	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
81	Collevecchio . . .	Id.	Id.
82	Fara Sabina .	Id.	Id.
83	Leonessa . . .	Id.	Banca di Amatrice, corrispondente
84	Magliano Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
85	Orvinio	Id.	Ufficio del Registro, corrispondente
86	Poggio Mirteto .	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
87	Rieti	Id.	Id.
88	Acquapendente .	Viterbo	Id.
89	Canino di Castro	Id.	Id.
90	Civitacastellana	Id.	Id.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIA	INDIRIZZI
91	Gallese	Viterbo	Banco di Santo Spirito, filiale
92	Grotte di Castro .	Id.	Id.
93	Ischia di Castro .	Id.	Id.
94	Montefiascone . .	Id.	Id.
95	Monteromano . .	Id.	Id.
96	Nepi	Id.	Id.
97	Orte	Id.	Id.
98	Ronciglione . . .	Id.	Id.
99	Soriano nel Cimino	Id.	Id.
100	Tuscania	Id.	Id.
101	Valentano	Id.	Id.
102	Vetralla	Id.	Id.
103	Vignanello . . .	Id.	Id.
104	Viterbo	Id.	Id.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Presidente del Banco di Santo Spirito
G. B. SACCHETTI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 610.

Convenzione aggiuntiva con il Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;
Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;
Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 536, che approva la convenzione 28 dicembre 1939, con la quale veniva affidato, per un biennio dal 1° gennaio 1940, il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio al Banco di Santo Spirito;
Visto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 317, col quale fu approvata la convenzione 28 dicembre 1941 che rinnovava, con modificazioni per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 la convenzione 28 dicembre 1939 precitata;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;
Considerato che la convenzione 28 dicembre 1941 col Banco di Santo Spirito è stata tacitamente prorogata per un biennio e cioè fino al 31 dicembre 1945;
Considerato che il Banco di Santo Spirito negli anni 1943, 1944 e 1945 ha dovuto sostenere maggiori spese per disimpegnare il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio in rapporto all'aumento degli stipendi al personale effettivamente addetto al servizio, al maggior costo dei trasporti, delle assicurazioni, ecc.;
Vista l'istanza 3 dicembre 1945 con la quale il Banco di Santo Spirito nel far presente tale situazione ha chiesto di essere indennizzato delle maggiori spese sostenute;
Ritenuto che tale indennizzo può essere determinato mediante una provvigione integrativa unica sulle vendite dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » effettuate dal Banco di Santo Spirito nel 1945;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze, col Presidente del Banco di Santo Spirito, con la quale viene riconosciuta a favore del predetto Banco una integrazione per il 1945 delle aliquote di provvigione stabilite dall'art. 6 della convenzione 28 dicembre 1941.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 122. — FRASCÀ

Convenzione aggiuntiva col Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro dott. Mauro Scoccimarro ed il Banco di Santo Spirito con sede in Roma, rappresentato dal suo Presidente marchese G. Battista Sacchetti, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze riconosce, su richiesta del Banco di Santo Spirito, che il costo del servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio durante gli anni 1943, 1944 e 1945 è gradatamente e notevolmente aumentato in guisa che le provvigioni stabilite all'art. 6 della convenzione 28 dicembre 1941 approvata col Regio decreto 9 marzo 1942, n. 317, non risultano più adeguate all'effettivo costo del servizio. Pertanto all'art. 6 della convenzione sopracitata viene aggiunto il seguente articolo.

Art. 2.

Sull'importo dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » prelevati dal Banco di Santo Spirito dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945 verrà corrisposta al Banco stesso, la somma complessiva concordata a *forfait* di L. 5.700.000 in essa compresa la provvigione liquidata a termini dell'art. 6 della convenzione sopracitata.

Art. 3.

Con tale indennizzo il Banco di Santo Spirito che accetta si intende tacitato definitivamente di ogni sua pretesa sulle provvigioni liquidate e da liquidarsi ed a qualsivoglia titolo per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1945.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Presidente
del Banco di Santo Spirito
G. B. SACCHETTI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 611.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Avilla del comune di Buia (Udine).

N. 611. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Avilla del comune di Buia (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 612.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del Rosario e del Suffragio, con sede in Abeto del comune di Preci (Perugia).

N. 612. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del Rosario e del Suffragio, con sede in Abeto frazione del comune di Preci (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 613.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Monte di Pietà, sotto il titolo dei Bianchi, in Petralia Sottana (Palermo).

N. 613. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Monte di Pietà, sotto il titolo dei Bianchi, in Petralia Sottana (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 614.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Rocco, in Cesinali di Aiello del Sabato (Avellino).

N. 614. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Rocco, in Cesinali di Aiello del Sabato (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 615.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento nella chiesa di San Vito, in Rimini (Forlì).

N. 615. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento nella chiesa di San Vito, in Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 616.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Giovanni Maggi », presso l'Università di Roma.

N. 616. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Giovanni Maggi », presso l'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Annullamento della radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della motobilancella « Paolo Usai », di cui al regio decreto 24 ottobre 1942.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 11 novembre 1942, registro n. 13, foglio n. 309, riguardante radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

La radiazione della motobilancella « Paolo Usai », di cui al regio decreto 24 ottobre 1942, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è annullata.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 128

(350)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1946.

Proroga della gestione commissariale straordinaria per la Compagnia lavoratori portuali di Ancona.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, numero 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1946, relativo alla nomina del sig. Brenno Fanesi fu Alfredo a commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Ancona;

Considerata l'opportunità di prorogare i poteri del predetto commissario straordinario;

Decreta:

I poteri conferiti al sig. Brenno Fanesi fu Alfredo quale commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Ancona sono prorogati di sei mesi a decorrere dal 1° settembre 1946.

Roma, addì 28 agosto 1946

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

(543)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria mineraria della provincia di Agrigento, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(562)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile ed estrattiva di Enna, Villarosa, Valguarnera, Piazza Armerina, Calascibetta, Agira e Centuripe, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(563)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di Ragusa, Pozzallo, Modica, Comiso, Vittoria e Scicli, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(564)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946 n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 5 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile, del legno e dell'arredamento della provincia di Palermo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento,

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(565)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto,

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di Trapani, Favignana, Mazara del Vallo, Marsala, Castelvetrano, Alcamo ed Erice, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'Aragona

Il Ministro per il tesoro
Bertone

(566)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria zolfifera ed edile della provincia di Caltanissetta, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'Aragona

Il Ministro per il tesoro
Bertone

(567)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Assegnazione dei gradi ai segretari comunali di alcuni Comuni recentemente ricostituiti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti legislativi con i quali sono stati ricostituiti i Comuni sottoindicati;

Viste le lettere dell'Istituto centrale di statistica del 7 maggio 1946, n. 5888; 10 ottobre 1946, n. 16410; 30 novembre 1946, n. 19361, 6 e 17 dicembre 1946, numeri 19730 e 21285, con le quali viene comunicata l'entità numerica della popolazione residente nei Comuni stessi, accertata al 31 dicembre 1941;

Visto l'art. 1 sub. 176 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco con il quale ai Comuni ricostituiti appresso indicati sono stati assegnati segretari dal grado 2° all'8° in conformità alla tabella *A*, annessa alla citata legge 27 giugno 1942, numero 851:

N. d'ord.	COMUNE	PROVINCIA	Popolazione
	Grado 2° Segretario generale di 2ª classe.		
1	Carrara (1)	Massa-Carrara	60996
	Grado 3° - Segretario capo di 1ª classe.		
1	Caserta (2)	Caserta	44925
	Grado 4° - Segretario capo di 2ª classe.		
1	Casoria	Napoli	17601
2	Rieti (3)	Rieti	30255
3	Santa Maria Capua Vetere	Caserta	36507
4	Viterbo (4)	Viterbo	59134
	Grado 5° Segretario capo di 3ª classe.		
1	Grumo Appula	Bari	10699
2	San Valentino in Abruzzo Citeriore	Pescara	8466
	Grado 6° Segretario di 1ª classe.		
1	Antrodoco	Rieti	5837
2	Casagiove	Caserta	6681
3	Casavatore	Napoli	4541
4	Ceva	Cuneo	6461
5	Contigliano (5)	Rieti	4002
6	Curti	Caserta	4423
7	Frignano Maggiore	Caserta	6608
8	Frignano Piccolo	Caserta	4428
9	Olevano Romano	Roma	6726
10	Valle Aurina (6)	Bolzano	4300
11	Vaprio d'Adda	Milano	4972
	Grado 7° - Segretario di 2ª classe.		
1	Azeglio	Torino	1515
2	Besate	Milano	1701
3	Binetto	Bari	1178
4	Burgos	Sassari	1978
5	Campo Tures	Bolzano	2777
6	Cantalice	Rieti	3700
7	Castelplanio	Ancona	3504
8	Celleno	Viterbo	1513
9	Chienes	Bolzano	1446
10	Corneliano d'Alba	Cuneo	2279
11	Martiniana Po	Cuneo	1363
12	Montalfia	Asti	1347
13	Moretta	Cuneo	3232
14	Morimoldo	Milano	1749
15	Nalles	Bolzano	1124
16	Numana	Ancona	2275
17	Pietrabbondante	Campobasso	2655
18	Pieve Porto Morone	Pavia	3555
19	Poggio San Marcello	Ancona	1926
20	Pozzo d'Adda	Milano	1495
21	Racines	Bolzano	2842
22	Roccamorice	Pescara	2734
23	Roiate	Roma	1133
24	Scena	Bolzano	1808
25	Sirolo	Ancona	2553
26	San Michele Mondovì	Cuneo	1945
27	Terlano	Bolzano	2250
28	Tirolo	Bolzano	1593
29	Terenti	Bolzano	1099
30	Val di Visso	Bolzano	1662
31	Vipiteno	Bolzano	2897
	Grado 8° Segretario di 3ª classe.		
1	Brondello	Cuneo	842
2	Caines	Bolzano	190
3	Capriglio	Asti	487
4	Castellar	Cuneo	297
5	Castelverrino	Campobasso	545
6	Esporlatu	Sassari	707
7	Gambasca	Cuneo	587
8	Lombardore	Torino	811
9	Micigliano	Rieti	682
10	Monasterolo Casotto	Cuneo	590
11	Paderna	Alessandria	523
12	Pagno	Cuneo	846
13	Paroldo	Cuneo	694
14	Piobesi d'Alba	Cuneo	588
15	Ripiano	Bolzano	711
16	Rivarossa	Torino	830
17	Spineto Scrivia	Alessandria	683
18	Torre San Giorgio	Cuneo	652

(1) A rettifica del decreto Ministeriale del 6 giugno 1946, n. 3723, per essere stato elevato al grado 2° col successivo decreto Ministeriale 13 novembre 1946, n. 17247.

(2) In seguito al distacco della frazione di Casagiove, ricostituitasi a Comune autonomo.

(3) In seguito al distacco della frazione di Cantalice, ricostituitasi a Comune autonomo.

(4) In seguito al distacco della frazione di Celleno, ricostituitasi a Comune autonomo.

(5) A rettifica del decreto Ministeriale 6 giugno 1946, n. 3723.

(6) Per scioglimento del Consorzio con Pozzo d'Adda Milano.

Roma, addì 28 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(522)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1947.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 5 ottobre 1944, con il quale l'avv. Roberto Cavasola venne nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Roma;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Decreta:

Il principe Rufo Ruffo della Scaletta e l'avv. Roberto Cavasola sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(559)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pavia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pavia, per triennio 1945-1947, i signori:

De Chigi prof. dott. Melchiorre, medico chirurgo;
Malinverni dott. Arturo, medico chirurgo;
Bentivoglio prof. dott. Giancarlo, pediatra;
Vaccari prof. dott. Pietro, esperto in materia amministrativa;
Fornaci prof. dott. Camillo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1946
Registro Presidenza n. 10, *foglio n.* 218. — FERRARI

(478)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Rocca Mario Leone avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 66-946 decisioni — N. 62-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 23 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Rocca Mario Leone fu Riccardo, di Venezia, già domiciliato a San Trovaso n. 1057-*B*, ora a San Luca n. 3951, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Ricorre dunque la seconda delle ipotesi previste nell'art. 2, capoverso primo, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per la cancellazione del Rocca dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. e cioè per non aver svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Rocca Mario Leone e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 23 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(493)

Esito del ricorso presentato da Silvetti Attilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 65-946 decisioni N. 222-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 23 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Silvetti Attilio di Alessandro, nato a Ripa San Silvestro (Macerata), domiciliato elettivamente in Roma, presso l'avv. Spetia, via Rubicone n. 42, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Silvetti Attilio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 23 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(492)

Esito del ricorso presentato da Giudici Paolo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 67-946 decisioni N. 167-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 26 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Giudici Paolo fu Vincenzo, nato a Mussomeli il 6 giugno 1886, ivi residente ed attualmente in Roma, via Bradano n. 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Comunque è certo che egli non accettò di essere confidente dell'O.V.R.A. dal momento che serbò un assoluto silenzio, di fronte alle missive della Direzione di polizia politica.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Giudici Paolo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 26 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(494)

Esito del ricorso presentato da Tempera Spartaco avverso la iscrizione di Tempera Filippo nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 68-946 decisioni N. 58-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 26 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Tempera Spartaco nell'interesse di Tempera Filippo, nato a Campoli il 10 gennaio 1873, residente in Roma, via Valadier n. 39, deceduto in Roma il 24 febbraio 1946, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

che, comunque, non risulta che egli, sebbene assunto come confidente dell'O.V.R.A., con il pseudonimo di « Polidoro » ed un assegno mensile, abbia fornito informazioni nell'interesse del regime fascista . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visti e applicati gli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Tempera Spartaco nell'interesse di Tempera Filippo e ordina la cancellazione del nome di Tempera Filippo dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 26 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(495)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 30 dicembre 1946, riguardante la nomina del Comitato direttivo provvisorio della C.R.I., deve leggersi, tra i nominativi dei membri del Comitato stesso, *Gaetano* Casoni anzichè *Giuseppe* Casoni.

(577)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur ai sottonotati signori:

1) Amedeo Sesostris Canessa, Console onorario della Repubblica di El Salvador a Genova;

2) Umberto Mustorgi, Vice console onorario della Repubblica di El Salvador a Genova;

(554)

In data 10 gennaio 1947, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Filippo Frumento, Vice console onorario di Danimarca a Savona.

(553)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, di un mutuo di L. 27.859.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(425)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, di un mutuo di L. 840.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(426)

Autorizzazione al comune di Ravenna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per la integrazione del bilancio 1946, il comune di Ravenna è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4243 del 26 novembre 1946: importo del mutuo: L. 23.000.000.

(427)

Autorizzazione al comune di La Spezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di La Spezia è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale: n. 3415 del 19 luglio 1946: importo del mutuo: L. 36.550.000.

(441)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa agricola e di consumo «Unione proletaria» in Strongoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 gennaio 1947, si prorogano al 31 gennaio 1947 i poteri conferiti al dott. Luciano Foresta, commissario della Società cooperativa agricola e di consumo «Unione proletaria» in Strongoli.

(398)

Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa Trasportatori (S.C.A.T.), con sede in Palermo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 gennaio 1947, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Palermo, relativo alla nomina del sig. avv. Salvatore Mango a commissario della Società anonima cooperativa Trasportatori (S.C.A.T.), con sede in Palermo, in sostituzione del dott. Luigi Vassallo, dimissionario.

(420)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 20 gennaio 1947, viene ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova e ne è affidata la presidenza al sig. Carlo Carmerlenghi.

(436)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1947, n. 20, del decreto Ministeriale 18 gennaio 1947, concernente speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1947 per alcune categorie di entrate, si è incorso nei seguenti errori di stampa:

Art. 3, n. 3): è stato stampato per quelli indicati alla lettera *c*)» invece, di «per quelli indicati alla lettera *e*)»;

Art. 5, primo comma, 2° rigo: è stato stampato «elencati l'imposta, nella normale misura del 3 %, si » deve invece leggersi: «elencati l'imposta, si»;

Art. 15, primo comma: è stato stampato «Sono soggette al regime d'imposizione stabilito dall'art. 3» invece di «Sono soggette al regime d'imposizione stabilito dall'art 5»;

Art. 20, quarto comma, penultimo rigo: è stato stampato «riportate» in luogo di «rapportate».

(571)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 gennaio 1947 - N. 22

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	88,70
Id. 3,50 % 1902	82,55
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	82,475
Id. 5 % 1936	94,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,975
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97 65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,425
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,45
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	97,80
Id. 5 % convertiti 1951	97,45

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.